LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 85)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

# DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro
(GAVA)

di concerto col Ministro del Bilancio (PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1953

Nuovi limiti per le spese di conpetenza del Provveditorato generale dello Stato.

Onorevoli Senatori. — Il Provveditorato generale dello Stato venne istituito con Regio decreto-legge 8 novembre 1923, n. 94, con lo scopo di riassumere, con piena indipendenza e dovendo rispondere soltanto al Governo e ai controlli generali, le funzioni di acquirente, conservatore e distributore di quanto possa occorrere in ogni ramo della pubblica amministrazione, curando di ricondurre la maggiore parsimonia nelle gestioni ad esso affidate (relazione al citato regio decreto-legge).

Dato il suo carattere costitutivo, con regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 540, vennero emanate speciali disposizioni, che ne agevolavano il funzionamento.

Infatti, col citato regio decreto oltre ad aumentare i limiti di spese in economia portandoli a lire 50.000, in confronto di lire 30.000 fissati dall'articolo 8 della legge sulla Contabilità generale dello Stato, si dette facoltà di stipulare i contratti, di regola, mediante li-

citazione privata, portando i limiti, per il parere del Consiglio di Stato, a lire 500.000 e, nel caso di riconosciuta urgenza, a seguito di autorizzazione con decreto del competente Ministero, di stipulare contratti a trattativa privata fino a lire 150.000. Con regio decreto-legge del 30 dicembre 1938, n. 2014, con effetto fino al 31 dicembre 1942, i limiti di spesa, di cui al citato regio decreto-legge del 1923, vennero quadruplicati ed il limite di lire 500.000, per il parere del Consiglio di Stato, venne portato a lire 1.000.000.

Le disposizioni di cui al citato regio decretolegge del 1938 venivano applicate a seguito di decreto autorizzativo del Ministro competente.

Si osserva che nel 1938, e cioè in epoca in cui si era raggiunta la stabilizzazione dei prezzi, sorse già la necessità di aumentare i limiti di spesa del Provveditorato e ciò allo scopo di consentire ad esso Provveditorato una maggiore ampiezza di movimenti ed una maggiore libertà nelle contrattazioni.

## LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allo scadere del termine, il decreto 30 dicembre 1938, con legge 14 dicembre 1942, n. 1561, venne prorogato. Durante la guerra, sebbene i costi incominciassero a subire degli aumenti, i limiti fissati dal decreto del 1938, rimasero immutati.

Cessate le ostilità, ed in considerazione che i costi di tutte le merci avevano avuto dei forti aumenti, con decreto legislativo luogotenenziale del 1º novembre 1944, n. 354, i limiti di spesa fissati con regio decreto 11 marzo 1923, n. 540, fermo restando quanto altro veniva disposto con detto regio decreto vennero, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, rispettivamente portati da lire 500.000 a lire 3.000.000, da lire 150.000 a lire 1.800.000 e da lire 50.000 a lire 600.000.

Dopo sei mesi la cessazione dello stato di guerra fissata al 15 aprile 1946, con decreto legislativo luogotenenziale del giorno 4 febbraio 1946, n. 49, il decreto legislativo luogotenenziale del 1944, n. 354, venne prorogato fino al 31 dicembre 1947.

Da quanto è stato esposto chiaro emerge che il Provveditorato ha avuto una legge propria, per quanto si attiene ai limiti per le spese di sua competenza.

Dopo il 31 dicembre 1947 il decreto n. 354 non venne ulteriormente prorogato, in attesa del decreto legislativo del 20 gennaio 1948, n. 18, col quale, con effetto dal 1º gennaio 1948, vennero elevati, temporaneamente di 20 volte tutti i limiti originali indicati nella legge di contabilità generale dello Stato e nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali.

Conseguentemente ai termini del citato decreto legislativo del 20 gennaio 1948, i limiti di spesa fissati dal regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 540, vennero elevati di 20 volte e cioè da lire 500.000 a lire 10.000.000, per la licitazione privata, da lire 150.000 a lire 3.000.000 per la trattativa privata e da

lire 50.000 ad 1.000.000 per le spese in economia.

Nella pratica applicazione, nei confronti del Provveditorato, questi limiti si sono rilevati insufficienti, per cui esso non è più in grado di poter espletare proficuamente le mansioni che gli vennero demandate al momento della sua costituzione.

Ora, se il Provveditorato generale dello Stato permane con le funzioni con le quali venne istituito, come si è accennato in principio, è logico che esso abbia una maggiore libertà per le sue contrattazioni e conseguentemente abbia una legge propria, come al momento della sua costituzione, i cui limiti di spesa non siano soggetti a disposizioni di indole generale per gli aumenti o per le eventuali diminuzioni.

All'uopo si è predisposto uno schema di provvedimento legislativo col quale vengono stabiliti nuovi limiti di spesa nei confronti del regio decreto-legge del 1923, che col nuovo provvedimento, viene abrogato.

Nel detto schema di provvedimento, vengono riprodotte tutte le limitazioni predisposte nel citato decreto del 1923, ed i limiti con questo fissati, vengono aumentati di 50 volte.

Viene però apportata una sola innovazione al II comma dell'articolo 4, col quale si dispone che, ricorrendo eccezionali motivi di urgenza od altra causa eccezionale da farsi constatare con decreto ministeriale, il Provveditorato può essere autorizzato ad eseguire acquisti e forniture in economia, fino alla concorrenza di lire 5.000.000.

Questa disposizione, dopo tanti anni di esperienza, si rende necessaria in quanto, pur mantenendo i controlli voluti dalla legge dà al Provveditorato una più ampia libertà nelle contrattazioni specie quando esso deve far fronte ad acquisti di estrema urgenza e per i quali non si ammettono ritardi o dilazioni di sorta.

#### LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Alla stipulazione dei contratti per gli acquisti, le forniture e quanto altro occorra per il funzionamento e le esigenze dei servizi del Provveditorato generale dello Stato, si procede, di regola mediante licitazione privata.

#### Art. 2.

I progetti di contratti di cui al precedente articolo saranno comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, quando l'importo previsto superi le lire 25.000.000.

Il Consiglio di Stato esprimerà il suo avviso, tanto sulla regolarità del progetto di contratto quanto sulla sua convenienza amministrativa, al quale uopo gli saranno forniti i documenti, le giustificazioni e le notizie che riterrà di chiedere.

#### Art. 3.

Ove, per la natura degli acquisti, delle forniture o delle prestazioni o per ragioni di urgenza, non si possa seguire la procedura di cui al precedente articolo 1, i contratti potranno stipularsi a trattativa privata.

Delle cause per cui si addiviene alla trattativa privata si farà constare mediante decreto di autorizzazione del Ministro del tesoro.

Qualora l'importo previsto superi le lire 7.500.000, il progetto di contratto sarà comu-

nicato al Consiglio di Stato per il parere ai sensi del precedente articolo 2.

#### Art. 4.

Il Provveditorato generale dello Stato, ha facoltà di eseguire, in economia, quando le esigenze dei servizi di propria competenza lo richiedano, acquisti e forniture entro il limite di lire 2.500.000.

Nel caso di forniture, acquisti e servizi urgenti e nello stesso tempo eccezionali o per altre cause imprevedibili, da motivarsi con decreto autorizzativo del Ministro del tesoro, il limite di cui al precedente comma è aumentato fino a lire 5 milioni.

### Art. 5.

Nei casi in cui sorga la necessità di apportare ad un contratto, in corso di esecuzione, non esaminato dal Consiglio di Stato, mutamenti ed aggiunte per un importo che ecceda il quinto dell'ammontare e tale che elevi la spesa complessiva oltre i limiti per i quali è prescritto il parere, ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, dovrà essere previamente sentito il Consiglio di Stato.

Dovranno parimenti comunicarsi gli atti al Consiglio di Stato quando una spesa in economia, preveduta in una somma inferiore stabilita dal precedente articolo 4, venga nel fatto a superare tali limiti.

#### Art. 6.

Il regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 540, e successive modifiche è abrogato.